

REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/88 per quanto concerne i coefficienti da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88 ⁽⁴⁾,

considerando che a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1866/88 ⁽⁶⁾, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo devono essere adeguati in caso di modifiche dei prelievi, o a seconda dei casi, delle restituzioni, fissati in anticipo in seguito ad una modifica del livello dei prezzi in ECU;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione, del 30 giugno 1988, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/88 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 3 bis:

« Articolo 3 bis »

Relativamente al settore dei cereali, si applicano i coefficienti riportati nell'allegato V agli importi compensativi monetari fissati in anticipo, nei periodi indicati nel medesimo allegato, per le operazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a decorrere dal 1° luglio 1987. »

2. È inserito l'allegato V figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.